



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.9.2015
COM(2015) 440 final

2015/0202 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di
esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la
Repubblica di Kiribati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio¹ elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il regolamento (UE) n. 509/2014 è stato adottato il 20 maggio 2014 ed è entrato in vigore il 9 giugno 2014. Nel luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio affinché la autorizzasse ad avviare negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con ciascuno dei seguenti 17 paesi: Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu³. Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha impartito alla Commissione le direttive di negoziato.

La prima serie di accordi di esenzione dall'obbligo del visto è stata firmata il 6 maggio 2015 (Emirati arabi uniti), il 26 maggio 2015 (Timor Leste) e il 28 maggio 2015 (Dominica, Grenada, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Trinidad e Tobago e Vanuatu) e si applica in via provvisoria dalla data della relativa firma, in attesa dell'entrata in vigore.

I negoziati con Kiribati sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e condotti con scambio di lettere. Nel corso di ulteriori scambi è stato raggiunto un accordo su tutte le parti. I capi negoziatori hanno siglato l'accordo tramite scambio di lettere il 6 maggio 2015 (Kiribati) e il 10 giugno 2015 (Unione). Gli Stati membri ne sono stati informati nel corso della riunione del gruppo "Visti" del Consiglio del 15 giugno 2015.

2. BASE GIURIDICA

Per quanto riguarda l'Unione, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in combinato disposto con l'articolo 218 del medesimo.

La proposta allegata costituisce lo strumento giuridico per la firma dell'accordo. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata.

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

³ COM(2014) 467 del 17.7.2014.

Tenuto conto del fatto che Kiribati sarà in grado di espletare in tempi brevi la procedura di ratifica interna e che è trascorso molto tempo da quando la Commissione ha proposto per la prima volta di esentare i cittadini di Kiribati dall'obbligo del visto (novembre 2012), la proposta di decisione relativa alla firma stabilisce l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, conformemente all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE. Considerata la necessità dell'approvazione del Parlamento europeo prima della conclusione dell'accordo, la Commissione informerà tale istituzione dell'applicazione provvisoria dell'accordo.

3. ESITO DEI NEGOZIATI

La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di esenzione dal visto sia accettabile per l'Unione.

Il contenuto finale dell'accordo può riassumersi come segue.

Obiettivo

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Onde garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell'UE, l'accordo dispone che Kiribati può sospendere o denunciare l'accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e che la sospensione o la denuncia dell'accordo da parte dell'Unione europea riguarda tutti i suoi Stati membri.

La situazione specifica del Regno Unito e dell'Irlanda figura nel preambolo.

Campo di applicazione

L'esenzione dal visto riguarda tutte le categorie di persone (titolari di passaporti ordinari, diplomatici, di servizio/ufficiali o speciali) indipendentemente dal motivo del soggiorno, ad eccezione di coloro che viaggiano per svolgere un'attività retribuita. Per quest'ultima categoria di persone, i singoli Stati membri e Kiribati sono liberi di imporre l'obbligo del visto ai cittadini dell'altra parte in conformità del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabile. Onde garantire un'applicazione armonizzata, l'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Durata del soggiorno

L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'accordo reca in allegato una dichiarazione comune sull'interpretazione di questo periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

L'accordo tiene conto della situazione degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto conferisce ai cittadini di Kiribati il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di questi Stati membri (attualmente Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania) per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

Applicazione territoriale

L'accordo contempla alcune disposizioni in materia di applicazione territoriale: nel caso della Francia e dei Paesi Bassi, il soggiorno dei cittadini di Kiribati in esenzione dal visto è limitato al territorio europeo di tali paesi.

Dichiarazioni

Oltre alle dichiarazioni comuni di cui sopra, l'accordo reca in allegato altre due dichiarazioni comuni:

- una dichiarazione comune sull'associazione della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- una dichiarazione comune sulla piena divulgazione delle informazioni sul contenuto e sulle conseguenze dell'accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

4. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio:

- decida che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la persona o le persone debitamente abilitate a firmarlo a nome dell'Unione;
- approvi l'applicazione provvisoria dell'accordo in attesa della sua entrata in vigore.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha spostato la menzione di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio⁵.
- (2) La menzione di tale paese è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Con decisione del 9 ottobre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Kiribati. I negoziati sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e condotti tramite scambio di lettere.
- (4) È opportuno firmare l'accordo siglato con scambio di lettere il 6 maggio 2015 (Kiribati) e il 10 giugno 2015 (Unione) e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale.
- (5) A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

⁴ Regolamento (CE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

⁵ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati (in seguito denominato "l'accordo") è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 4

L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente